

- (8) Il regolamento (CE) n. 174/1999 prevede, all'articolo 5, la possibilità di estendere, in certi casi, la validità di un titolo di esportazione a un prodotto di un codice diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo stesso. Occorre prevedere la comunicazione delle relative informazioni.
- (9) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari⁽¹⁾, disciplina la gestione di taluni contingenti di importazione mediante l'emissione di certificati IMA 1 da parte delle autorità dei paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione sono rilasciati in base a certificati IMA 1. L'esperienza ha dimostrato che tali comunicazioni non sempre permettono una sorveglianza precisa dello svolgimento, tappa per tappa, delle suddette importazioni. Occorre prevedere la comunicazione di informazioni supplementari.
- (10) L'esperienza acquisita nel corso degli anni nell'elaborazione delle informazioni pervenute alla Commissione ha dimostrato che queste vengono talvolta comunicate con eccessiva frequenza. La frequenza di alcune comunicazioni è stata pertanto ridotta.
- (11) E' indispensabile poter confrontare le quotazioni dei prezzi dei prodotti, in particolare ai fini del calcolo delle restituzioni e degli aiuti. È altresì necessario sapere quanto siano attendibili tali quotazioni, attraverso la ponderazione dei dati.
- (12) Negli ultimi anni si è assistito ad un'evoluzione considerevole dei mezzi di comunicazione. Occorre tener conto di tale evoluzione per rendere le comunicazioni più rapide, efficienti e sicure.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SCORTE E MISURE DI INTERVENTO

Articolo 1

1. Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati:

- a) i quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, nonché i quantitativi entrati e usciti durante tale mese, mediante il modulo riportato nell'allegato I, parte A, del presente regolamento;
- b) i quantitativi di burro usciti dall'ammasso durante il mese in questione, suddivisi secondo i regolamenti pertinenti, mediante il modulo riportato nell'allegato I, parte B, del presente regolamento;
- c) la classificazione per età dei quantitativi di burro in giacenza alla fine del mese in questione, mediante il modulo riportato nell'allegato I, parte C, del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati, mediante il modulo riportato nell'allegato II del presente regolamento:

- a) i quantitativi di burro e i quantitativi di crema, convertiti in equivalente burro, entrati e usciti durante il mese in questione;
- b) il quantitativo totale di burro e il quantitativo totale di crema, convertito in equivalente burro, in giacenza alla fine del mese in questione.

Articolo 2

Per quanto riguarda le misure di intervento adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente, i seguenti dati: